



**Oggetto:** iscrizione RUNTS (rif. ns. prot. 3323 dell'8.03.2021) - Riscontro.

Con pec dell'8 marzo u.s. la S.V., in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale xxx ONLUS, ha chiesto chiarimenti circa la necessità che le cooperative sociali, per potersi iscrivere al Registro unico nazionale del Terzo settore istituito ai sensi del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS), debbano modificare il proprio statuto, adeguandolo alle disposizioni del CTS.

Occorre premettere che il d. lgs. n. 112/2017, di revisione dell'impresa sociale, ha introdotto all'art. 1, comma 4 una presunzione normativa disponendo che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali: la qualificazione "ope legis" comporta che, rispetto ad essi, la normativa di vantaggio posta dal d. lgs. 112/2017 trovi applicazione nel rispetto delle previsioni speciali riguardanti le cooperative sociali e più in generale, le disposizioni in materia di cooperative. Il medesimo decreto legislativo sopra richiamato fa inoltre salva la prevalente competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. Le cooperative sociali, dunque, trovano riconoscimento e compiuta definizione nella legge n. 381 del 1991, che rispetto ad esse continua ad essere legge speciale e primo riferimento normativo nel sistema delle fonti ad esse riferito.

Relativamente all'applicabilità del d. lgs. n. 112/2017 alle cooperative sociali, conformemente alla qualificazione "ex lege" di impresa sociale loro attribuita, si segnala quanto espresso nella nota a firma congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, n. 29103 del 31 gennaio 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro sulla seguente pagina <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministeriali-in-materia-di-impresa-sociale.aspx>.

In linea con quanto esposto nella predetta nota, **nessun adeguamento statutario sarà richiesto alle cooperative sociali**, le quali continueranno ad essere **iscritte** presso l'albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, nella sezione di riferimento, nonché presso **la sezione speciale del registro imprese dedicata alle imprese sociali: difatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del CTS, tale iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.**

Tanto premesso, dall'esame della visura camerale estratta presso il registro delle imprese da parte dello scrivente ufficio, risulta che la Cooperativa sociale xxx ONLUS sia iscritta presso la sezione ordinaria a far data dal 2.01.2001 e presso l'apposita sezione dedicata alle imprese sociali a partire dal 24.07.2018: pertanto, considerata tale accertata iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese essa risulta essere attualmente già in possesso dei requisiti di legge per intendersi regolarmente iscritta al RUNTS.

IL DIRIGENTE  
Caterina Farre



Firmato digitalmente da FARRE CATERINA  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"